



Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l'approvazione del decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia

Settembre 2015

Indice

1.	Situazione iniziale.....	4
1.1.	Introduzione	4
1.2.	Contenuto del progetto	4
2.	Procedura di consultazione e metodo d'esposizione	5
2.1.	Procedura di consultazione.....	5
2.2.	Metodo d'esposizione	5
3.	Principali risultati della consultazione	5
3.1.	Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione.....	5
3.2.	Principali critiche dei partecipanti alla consultazione	6
4.	Valutazione dettagliata della procedura di consultazione.....	7
4.1.	Osservazioni generali	7
4.2.	Punti critici in dettaglio	9
4.3.	Rimandi ad altri progetti normativi	13

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABG	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale
ABPS	Associazione delle Banche Private Svizzere
AF	alliancefinance
ASB	Associazione Svizzera dei Banchieri
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
ASIP	Associazione svizzera delle casse pensioni
brp	Bizzozero & Partners SA
CCIG	Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève
CDCF	Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
CP	Centre Patronal
Forum OAD	Forum degli Organismi svizzeri di autodisciplina
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
kf	Konsumentenforum
PLR	PLR.I Liberali Radicali
PLR-Genève	Les Libéraux-Radicaux Genève
PS	Partito socialista svizzero
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale
UDC	Unione Democratica di Centro
UIR	Unione intercantonale di riassicurazione
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera

1. Situazione iniziale

1.1. Introduzione

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione concernenti l'introduzione dello scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Questi mandati concernono la negoziazione dello scambio automatico di informazioni sia con l'Unione europea e gli Stati Uniti sia con altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche.

In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato un Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (*Multilateral Competent Authority Agreement*; MCAA). L'Accordo è basato sull'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) e permette di garantire un'applicazione uniforme dello standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE. Entrambi gli strumenti di diritto internazionale nonché il disegno di legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono stati sottoposti all'Assemblea federale per approvazione il 5 giugno 2015. Questi progetti costituiscono le basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner specifico è necessaria un'attivazione bilaterale.

Il 3 marzo 2015 la Svizzera e l'Australia hanno firmato una dichiarazione congiunta che prevede la reciproca applicazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni sulla base del MCAA, non appena entreranno in vigore le relative basi legali in entrambi i Paesi.

L'Australia corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. Questo Paese è per la Svizzera un importante partner politico e commerciale ed è membro del G20. Esso soddisfa le esigenze internazionali per quanto concerne la confidenzialità in materia fiscale (protezione dei dati e rispetto del principio di specialità) e offre ai propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. La Svizzera e l'Australia hanno convenuto di mantenere l'attuale accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari e di procedere a miglioramenti in determinati aspetti di questo settore. L'Australia adempie pertanto i criteri stabiliti dal Consiglio federale nel mandato di negoziazione dell'8 ottobre 2014. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia è prevista per il 2017, con un primo scambio di dati nel 2018.

1.2. Contenuto del progetto

L'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con un altro Stato partner presuppone che la Svizzera depositi presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento del MCAA un elenco delle giurisdizioni rispetto a cui ha intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni (sez. 7 par. 1 lett. f MCAA). Il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Australia autorizza il Consiglio federale a depositare una relativa notifica al Segretariato dell'Organo di coordinamento e gli attribuisce la facoltà di stabilire a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni. Il decreto federale sarà sottoposto per approvazione all'Assemblea federale.

2. Procedura di consultazione e metodo d'esposizione

2.1. Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), 12 partiti politici e le tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, dieci associazioni mantello nazionali dell'economia e 36 rappresentanti di ambienti interessati.

Tra gli interpellati hanno partecipato alla consultazione 17 Cantoni (AI, BL, BS, FR, GE, JU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH), la CDCF, tre partiti politici (PLR, PS, UDC), quattro associazioni mantello nazionali dell'economia (economiesuisse, ASB, USS, USAM) nonché cinque rappresentanti di ambienti interessati (ASIP, CP, ABG, ABPS, ASG).

Inoltre hanno inoltrato il proprio parere altri quattro partecipanti (AF, brp, CCIG, PLR-Genève).

Hanno rinunciato a pronunciarsi in merito, ovvero non hanno presentato alcuna osservazione, sei Cantoni (AR, BE, GL, NE, NW, VD) e dieci altri partecipanti (TF, TAF, Forum OAD, UIR, kf, FSA, Unione svizzera degli imprenditori, Unione delle città svizzere, SKA, Switzerland Global Enterprise).

2.2. Metodo d'esposizione

Di seguito i pareri pervenuti non saranno esposti singolarmente. Saranno presentate piuttosto le opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione e in particolare le loro proposte di modifica. Per i dettagli si rimanda ai pareri, che possono essere consultati presso la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

3. Principali risultati della consultazione

3.1. Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente l'avamprogetto.

Dei 26 Cantoni interpellati, 17 hanno espresso il loro parere. I 16 Cantoni seguenti sono a favore dell'avamprogetto: AI, BL, BS, FR, GE, JU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG e ZH. Anche la CDCF sostiene il progetto, mentre il Cantone TI esprime delle critiche al riguardo.

Tra i 12 partiti politici invitati alla consultazione, tre partiti e il PLR-Genève hanno preso posizione. Il PS e il PLR approvano l'avamprogetto. Per contro, il PLR-Genève guarda all'avamprogetto con una certa criticità e l'UDC si dichiara contrario.

Sei delle 12 associazioni, organizzazioni e imprese che hanno fatto pervenire un parere materiale sulla questione, sono a favore dell'avamprogetto (ASIP, economiesuisse, ASB, USS, ABG, ABPS). Tre associazioni e imprese sono per lo più critiche nei confronti dell'avamprogetto (brp, CCIG, ASG), mentre tre partecipanti alla consultazione lo respingono del tutto (AF, USAM, ASG).

3.2. Principali critiche dei partecipanti alla consultazione

I partecipanti alla consultazione hanno avanzato in particolare le seguenti critiche fondamentali.

- **Tempi di attuazione e coordinamento con altri progetti:** il CP e il Cantone TI ritengono che l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia sia troppo prematura. Alcuni partecipanti sono stupiti del fatto che la consultazione relativa all'attivazione bilaterale dello scambio di informazioni con l'Australia sia già in corso, mentre le leggi e gli accordi che ne gettano le basi devono ancora essere discusse dalle Commissioni incaricate dell'esame preliminare e quindi non sono tuttora state approvate (PLR, UDC, Cantone TI). Secondo l'ASG, data la mancata iniziativa di importanti piazze finanziarie concorrenti riguardo all'introduzione dello scambio automatico di informazioni, l'urgenza della Svizzera non sarebbe giustificata.
- **Coordinamento tra l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti (*level playing field*):** alcuni partecipanti alla consultazione fanno notare che l'Australia né si è dichiarata disposta né si è impegnata a concludere accordi sullo scambio automatico di informazioni equivalenti con piazze finanziarie concorrenti (AF, ASB, USAM, ABG). Inoltre finora non sarebbe ancora chiara la posizione che adotteranno le importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera rispetto allo scambio automatico di informazioni (CP, PLR-Genève, ASB, ABG, ABPS, ASG). Qualora la Svizzera dovesse concludere affrettatamente accordi sullo scambio automatico di informazioni, rischierebbe di subire uno svantaggio concorrenziale, se questi Stati non dovessero adottare lo standard (AF, USAM, ABG). Pertanto, prima che la Svizzera ponga in vigore lo scambio automatico di informazioni con l'Australia, dovrebbero esservi sufficienti certezze che l'Australia introdurrà lo scambio automatico di informazioni con le importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera (CP, PLR-Genève, ABG).
- **Potenziale di mercato:** il fatto che l'Australia rientri tra i primi Stati partner con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni è stato criticato da diversi partecipanti (AF, brp, CCIG, CP, economiesuisse, ASB, USAM, ABG, ASG). L'Australia infatti non sarebbe un partner commerciale indispensabile (CCIG, CP) e non rappresenterebbe un mercato rilevante per fornitori svizzeri di servizi finanziari (AF, economiesuisse, ASB, USAM, ABG, ABPS). A parere dell'ABPS i fornitori di servizi finanziari svizzeri che si interessano del mercato australiano opererebbero fondamentalmente da Singapore o da Hong Kong.
- **Regolarizzazione del passato:** molti partecipanti alla consultazione sottolineano che il programma australiano di regolarizzazione non sarebbe soddisfacente, poiché «*Project DO IT¹*» si sarebbe già concluso nel 2014 (AF, brp, CCIG, CP, PLR-Genève, ASB, USAM, ABG, ASG). AF, la CCIG, l'USS, l'USAM, il PS, l'ABPS e l'ASG criticano il fatto che i contribuenti debbano comunicare alle autorità i nomi dei consulenti o di altri intermediari che dal 1° gennaio 2006 li hanno aiutati nella costituzione di strutture offshore così come il fatto che l'autorità fiscale australiana si riserva la possibilità di scambiare tali informazioni con altre autorità nazionali. Occorrerebbe garantire che l'autorità fiscale australiana non adoperi questi dati per il perseguimento penale di persone fisiche (USS, PS).
- **Accesso al mercato:** in quanto ad accesso al mercato il settore finanziario svizzero sarebbe nettamente svantaggiato rispetto ad altri Paesi. L'esito dei negoziati sarebbe insoddisfacente e non vi sarebbero le condizioni per un accesso al mercato più agevolato, soprattutto considerando che l'Australia assicura a importanti piazze finanziarie concorrenti come la Germania, la Gran Bretagna, Singapore o Hong Kong una soluzione attrattiva (AF,

¹ Per esteso «*Disclose Offshore Income Today*»

CCIG, CP, PLR-Genève, ASB, USAM, UDC, ABG, ABPS, ASG). L'Australia dovrebbe concedere alla Svizzera una soluzione analoga a quella offerta alle sue piazze finanziarie concorrenti (brp, CCIG, ASB, UDC, ABG).

- **Protezione dei dati:** a parere dell'USAM, dell'UDC e dell'ASG sussisterebbero alcuni dubbi in merito all'interpretazione australiana della protezione dei dati e della sfera privata. Il Consiglio federale non avrebbe infatti svolto alcuna indagine indipendente sulla conformità della regolamentazione e della prassi australiana (USAM, UDC, ASG) e non avrebbe consultato esperti a tal proposito (ASG).

4. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

4.1. Osservazioni generali

Osservazioni positive sull'Australia in quanto Stato partner

I Cantoni AI, BL, OW, SG, TG, TI, UR, VS e ZG sono dell'avviso che l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con l'Australia prevista dal decreto federale corrisponda alla strategia per il mantenimento dell'attrattiva e dell'accettazione internazionale della piazza finanziaria svizzera avviata dal Consiglio federale. Secondo i Cantoni BS, SH e VS l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con l'Australia sarebbe la conseguenza naturale dell'adozione della Convenzione sull'assistenza amministrativa e del MCAA da parte della Svizzera. Nel complesso il PLR considera di centrale importanza l'attuazione dello standard internazionale da parte della Svizzera affinché la piazza finanziaria svizzera resti concorrenziale.

Per i Cantoni JU, SG, VS, ZG e ZH così come per l'ABPS, l'Australia rappresenta un importante partner economico e politico della Svizzera. Della stessa opinione è anche il PLR, secondo cui l'Australia risponderebbe - in quanto partner rilevante, Stato stabile e importante attore politico - al profilo dei Paesi con i quali la Svizzera dovrebbe introdurre lo scambio automatico di informazioni.

La CDCF, i Cantoni GE, JU, SG, SH, SO, SZ, ZH e l'USS sottolineano che l'Australia soddisfa i criteri fissati dal Consiglio federale nel suo mandato di negoziazione. A parere della CDCF e dei Cantoni JU, SH, SO, SZ nonché del Cantone ZG il mantenimento dell'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari e l'impegno verso un miglioramento in tale ambito sono da considerarsi positivamente. Inoltre i Cantoni JU, VS e ZH, il PLR, il PLR-Genève e l'ABPS ritengono che l'Australia adempia i requisiti internazionali in ambito di confidenzialità (protezione dei dati e rispetto del principio di specialità) nonché di reciprocità e offre quindi ai propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. Il Cantone VS sottolinea che nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia occorre garantire in particolare il rispetto della reciprocità e del principio di specialità.

Il Cantone ZH e il PS accolgono favorevolmente la possibilità offerta dallo scambio automatico di informazioni di migliorare l'esecuzione degli obblighi di diritto fiscale nell'interesse della popolazione fiscalmente onesta. Al riguardo il Canton ZG reputa che non bisogna sottovalutare in particolare l'effetto preventivo.

Osservazioni critiche nei confronti dell'Australia in quanto Stato partner

AF, brp, la CCIG, il CP, economiesuisse, l'ASB, l'USAM, l'ABG e l'ASG criticano il fatto che l'Australia rientri tra i primi Stati partner con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. Secondo la CCIG e il CP l'Australia non sarebbe un partner commerciale indispensabile. Inoltre AF, economiesuisse, l'ASB, l'USAM, l'ABG e l'ABPS sono dell'avviso che l'Australia non costituisca un mercato rilevante per i fornitori di servizi finanziari svizzeri.

L'ABPS dichiara che i fornitori di servizi finanziari svizzeri interessati al mercato australiano opererebbero fondamentalmente da Singapore o Hong Kong. Stando a quanto affermato da AF, dal CP, dall'USAM e dall'ABPS l'anticipazione di questo progetto non sarebbe inoltre giustificata.

Anche secondo l'ASG l'introduzione dello scambio automatico di informazioni non sarebbe giustificato alla luce dell'esiguità delle relazioni economiche e della discriminazione nei confronti dei fornitori svizzeri rispetto ad altre piazze finanziarie concorrenti.

A causa di motivi fiscali AF ritiene che l'Australia non costituisca un centro d'interesse per la Svizzera.

Il CP è dell'avviso che l'Australia soddisfi solo in parte importanti criteri del mandato di negoziazione del Consiglio federale come ad esempio le strette relazioni economiche e politiche con la Svizzera oppure il grande potenziale di mercato per i fornitori di servizi svizzeri.

Negoziati con l'Australia

L'UDC, AF, il CP, l'USAM e l'ABG evidenziano che l'accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'Australia sarebbe il primo del suo genere e costituirebbe un precedente che influenzerebbe le convenzioni future.

Secondo l'USAM la piazza finanziaria svizzera intratterrebbe solamente rapporti di esigua entità con l'Australia. Questo aspetto avrebbe dovuto essere sfruttato maggiormente in fase di negoziazione per ottenere il massimo delle concessioni come ad esempio un accesso al mercato illimitato o una regolarizzazione del passato incondizionata. L'avamprogetto risponderebbe inoltre solo a pochi interessi svizzeri, stando a quanto affermato da AF e l'USAM.

La CCIG giudica l'avamprogetto inadeguato al fine di garantire un *level playing field* con le piazze finanziarie concorrenti della Svizzera. Per lo stesso motivo brp e la CCIG ritengono che lo scambio automatico di informazioni con l'Australia debba essere introdotto soltanto a condizione che l'Australia assicuri anche alla Svizzera gli stessi vantaggi concessi alle altre piazze finanziarie concorrenti. Alla luce di quanto esposto e considerato il fatto che l'Australia non soddisferebbe, o soddisferebbe solo in parte, importanti principi del mandato di negoziazione del Consiglio federale, il CP ritiene ragionevole sospendere la procedura di approvazione relativa all'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con l'Australia.

Tra i partecipanti alla consultazione contrari all'avamprogetto, AF e l'ASG hanno invitato il Consiglio federale a riprendere i negoziati con l'Australia e a ritrattare gli aspetti problematici, in particolare la questione della protezione dei dati, la garanzia di un *level playing field* o la possibilità di una procedura di regolarizzazione soddisfacente.

In linea di principio AF prediligerebbe anche nel caso dell'Australia l'applicazione del «modello 1» che prevede la conclusione di un accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner.

Negoziati con futuri Stati partner

Il PLR e il PLR-Genève reputano importante che lo scambio automatico di informazioni sia introdotto in primo luogo con i principali partner economici. Per definire un ordine di priorità tra i Stati partner occorrerebbe, secondo l'ASB e l'ABG tenere conto debitamente dei seguenti criteri: accettabile regolarizzazione del passato, posizionamento adeguato rispetto a piazze finanziarie concorrenti e potenziale di mercato.

Dello stesso avviso sono anche AF, la CCIG e il PLR-Genève che ritengono necessario considerare il potenziale di mercato per i fornitori di servizi finanziari svizzeri e altri settori economici nella scelta di futuri Stati partner e nel corso dei negoziati. Oltre a ciò chiedono la garanzia dei

criteri stabiliti dal Consiglio federale, ovvero la reciprocità, la protezione dei dati, il principio di specialità e la parità di trattamento per l'identificazione del cliente.

Il PLR sottolinea che la Svizzera dovrebbe impedire l'impiego illecito di informazioni fiscali contro i titolari di conti.

Economiesuisse considera di centrale importanza che i principi e le regole alla base della rafforzata assistenza amministrativa internazionale, e in particolare dello scambio automatico di informazioni, debbano valere in egual misura per tutti gli Stati partecipanti. Il Consiglio federale dovrebbe adoperarsi per il rispetto dello standard e così anche per regole uguali per tutti laddove vengono constatate lacune. Gli standard e le regole non rispettate, come invece annunciato, a livello internazionale devono essere attuate anche dalla Svizzera solo conformemente all'effettiva prassi internazionale.

In aggiunta economiesuisse ritiene che la Svizzera debba concludere i singoli accordi sullo scambio automatico di informazioni solo a condizione che con il rispettivo Paese le questioni dell'accesso al mercato e della regolarizzazione del passato siano risolte. Nello scambio di dati dovrebbe inoltre essere garantito il maggior grado di confidenzialità possibile. A tal fine sarebbero eventualmente da concordare ulteriori accordi.

Forma dell'atto

Il CP e l'ASG criticano il fatto che in futuro l'approvazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni con Stati partner debba avvenire mediante un semplice decreto federale e non sottostia al referendum facoltativo. Secondo le dichiarazioni del CP gli accordi sullo scambio automatico di informazioni sarebbero tanto importanti quanto la revisione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e pertanto dovrebbero essere anch'esse sottoposte al referendum facoltativo. L'argomento del lungo iter legislativo in Svizzera, continua il CP, non sarebbe un motivo sufficientemente valido per abbreviare l'ordinaria procedura. In questo contesto l'ASG ritiene che con l'introduzione dello scambio automatico di informazioni la persona residente nel nuovo Stato partner diverrebbe l'oggetto stesso dello scambio automatico di informazioni. Lo scambio automatico di informazioni interverrebbe sulla sua posizione giuridica, poiché sarebbe possibile scambiare dati personali e finanziari. Interverrebbe inoltre anche sulla posizione giuridica individuale dell'istituzione finanziaria tenuta alla dichiarazione, perché sorgerebbero ulteriori obblighi di dichiarazione per ogni nuovo Stato partner. Infine la posizione giuridica di istituzioni finanziarie e individui sarebbe molto probabilmente influenzata anche dagli accordi internazionali sulla regolarizzazione del passato fiscale e sull'accesso al mercato. Per questo motivo, secondo l'ASG, i decreti federali dovrebbero sottostare al referendum facoltativo.

4.2. Punti critici in dettaglio

Tempi di attuazione e coordinamento con altri progetti

Per il Cantone TI e il CP al momento l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia sarebbe prematura.

Il PLR, l'UDC e il Cantone TI considerano inaccettabile che si discuta sull'approvazione dell'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con l'Australia prima che gli atti normativi e gli accordi che ne gettano le basi siano adottati. Nei prossimi negoziati con Stati partner occorrerebbe gestire meglio il coordinamento tra l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner e l'approvazione delle leggi e degli accordi alla loro base.

L'ASG fa notare che i cosiddetti *early adopters* avrebbero assicurato di attuare lo scambio automatico di informazioni velocemente e con più Stati partner possibili. Siccome i concorrenti

principali della piazza finanziaria svizzera nella gestione internazionale di conti privati non avrebbero più mostrato alcuna iniziativa al riguardo, l'urgenza della Svizzera non sarebbe giustificata.

Coordinamento tra l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti (*level playing field*)

Il PLR-Genève è dell'avviso che le considerazioni sul coordinamento tra l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti siano poco approfondite.

AF, l'ASB, l'USAM e l'ABG criticano il fatto che l'Australia né si è dichiarata disposta né si è impegnata a concludere accordi sullo scambio automatico di informazioni equivalenti con piazze finanziarie concorrenti. Secondo il CP, il PLR-Genève, l'ASB, l'ABG, l'ABPS e l'ASG attualmente non sarebbe ancora chiara la posizione che adotteranno le principali piazze finanziarie concorrenti della Svizzera rispetto allo scambio automatico di informazioni. In aggiunta il CP e l'ABPS precisano che finora Singapore, Hong Kong e gli Emirati Arabi Uniti non avrebbero firmato il MCAA. A parere di AF, USAM e ABG, se la Svizzera dovesse agire prematuramente, rischierebbe di incorrere in uno svantaggio concorrenziale, nella misura in cui le piazze finanziarie concorrenti non dovessero adottare lo scambio automatico di informazioni. Prima che la Svizzera metta in vigore lo scambio di informazioni con l'Australia, secondo il PLR-Genève, il CP e l'ABG, dovrebbero esserci sufficienti certezze che l'Australia introdurrà lo scambio automatico di informazioni anche con le importanti piazze finanziarie concorrenti del nostro Paese. Pertanto PLR-Genève, il CP, l'ABG e l'ABPS raccomandano al Consiglio federale di attendere con la messa in vigore fino a quando sussisteranno tali certezze. Solo in questo modo può essere effettivamente garantito un *level playing field*.

Dal punto di vista del PLR-Genève e dell'ABPS non vi sarebbe alcun motivo per attivare affrettatamente lo scambio automatico di informazioni con l'Australia. L'ABPS è consapevole del fatto che spesso le piazze finanziarie concorrenti non sono tenute a sottoporre al Parlamento per approvazione l'attivazione dello scambio automatico di informazioni e di conseguenza potrebbero decidere velocemente e più tardi di introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner. Per questo motivo sarebbe difficile prevedere quali Stati introdurranno con l'Australia lo scambio automatico di informazioni prima che esso entri in vigore tra la Svizzera e l'Australia. Se è pur vero che la Svizzera deve avviare in anticipo tale processo rispetto alle piazze finanziarie concorrenti, ciò non significherebbe, secondo l'ABPS, che debba concluderlo anche prima.

L'ABG e l'ABPS propongono di integrare nella legge una disposizione che preveda l'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner a condizione che quest'ultimo abbia concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni con importanti piazze finanziarie concorrenti come Gran Bretagna, Hong Kong o Singapore. In tal modo è possibile, a parere dell'ABG, garantire maggiormente il *level playing field*.

L'UDC sottolinea che in futuro occorrerebbe obbligatoriamente chiarire, in vista di ulteriori negoziati con possibili Stati partner, se e con quali Paesi essi intendono introdurre lo scambio automatico di informazioni.

Regolarizzazione del passato

AF, brp, la CCIG, il CP, il PLR-Genève, l'ASB, l'USAM, l'ABG e l'ASG ritengono che il programma australiano di regolarizzazione non sarebbe soddisfacente, poiché l'iniziativa «*Project DO IT*» si sarebbe già conclusa il 19 dicembre 2014.

A tal proposito il PLR-Genève, il CP e l'ABPS fanno notare che resterebbe possibile una dichiarazione volontaria, ma le imposte sanzionatorie ammonterebbero fino al 90 per cento dell'imposta dovuta, senza escludere il perseguimento penale. Pertanto non si può parlare di una regolamentazione adeguata in ambito di dichiarazione volontaria.

Inoltre AF, la CCIG, l'USS, l'USAM, il PS, l'ABPS e l'ASG criticano il fatto che i contribuenti debbano comunicare alle autorità i nomi dei consulenti o di altri intermediari che dal 1° gennaio 2006 li hanno aiutati nella costituzione di strutture offshore così come il fatto che l'autorità fiscale australiana si riservi la possibilità di scambiare tali informazioni con altre autorità nazionali. AF e l'USAM sono dell'avviso che tale condizione sarebbe discriminatoria per le istituzioni finanziarie svizzere, soprattutto in quanto asimmetrica, ovvero non valida per i clienti svizzeri di istituzioni finanziarie australiane. L'ASG aggiunge che la comunicazione da parte di istituzioni finanziarie svizzere di dati personali dei loro collaboratori ad autorità estere costituirebbe una violazione del diritto svizzero, come avrebbero dimostrato le numerose decisioni giudiziarie in relazione al programma delle banche negli Stati Uniti. Dal punto di vista del PS e dell'USS occorrerebbe garantire che l'autorità fiscale australiana non adoperi tali informazioni per procedimenti penali di persone fisiche. Infine sarebbe compito delle imprese assicurare che i propri dipendenti abbiano un comportamento corretto.

Il Cantone FR fa notare che il programma di regolarizzazione australiano con un'imposta sanzionatoria di al massimo il 10 per cento dell'imposta dovuta sarebbe sostanzialmente più vantaggioso rispetto alla procedura di regolarizzazione della Svizzera. Per non penalizzare i contribuenti svizzeri in confronto ai contribuenti di altri Stati partner occorrerebbe, così il Cantone FR, esaminare la possibilità di un'amnistia fiscale a livello federale. Della stessa posizione è anche il Cantone VS che ritiene necessario considerare un'amnistia fiscale nel caso in cui lo scambio automatico di informazioni in Svizzera dovesse divenire realtà.

A parere del PLR-Genève la questione della regolarizzazione del passato dovrebbe essere oggetto di ulteriori chiarimenti.

Accesso al mercato

Secondo il PLR-Genève e il CP le considerazioni sull'accesso al mercato nel rapporto esplicativo sarebbero troppo astratte.

Il PLR, brp ed economiesuisse sono dispiaciuti del fatto che nelle negoziazioni non sia stato raggiunto alcun risultato concreto in materia di accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Pertanto il PLR e brp richiedono massimi sforzi al fine di migliorare l'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari parallelamente all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia. L'accesso al mercato, sottolinea brp, dovrebbe costituire un ovvio criterio dello scambio automatico di informazioni e sarebbe quindi indispensabile fare coincidere la messa in vigore dello scambio automatico di informazioni con un'effettiva apertura del mercato.

Il PLR-Genève, l'UDC, AF, la CCIG, il CP, l'ASB, l'USAM, l'ABG, l'ABPS e l'ASG ritengono che il settore finanziario svizzero sia nettamente svantaggiato nell'accesso al mercato di fornitori di servizi finanziari rispetto ad altri Paesi. Soprattutto alla luce del fatto che l'Australia assicurerebbe a importanti piazze finanziarie concorrenti, come la Germania, la Gran Bretagna, Singapore o Hong Kong, una soluzione vantaggiosa, la cosiddetta «*licence passporting*», l'esito della negoziazione non sarebbe soddisfacente così come non vi sarebbero le condizioni per un accesso al mercato agevolato. Secondo AF, l'USAM e l'ASG la Svizzera avrebbe trascurato gli interessi della piazza finanziaria in questo aspetto. Non si tratterebbe di sostenere solo il private banking ma anche l'attività istituzionale della gestione patrimoniale, il cui ulteriore sviluppo rappresenterebbe una grande priorità per il settore finanziario svizzero. A parere dell'UDC, di

brp, della CCIG, dell'ASB e dell'ABG anche alla Svizzera dovrebbe essere assicurata una soluzione analoga a quella concessa dall'Australia alle piazze finanziarie concorrenti. Secondo AF, l'USAM e l'ABG, ciò sarebbe ancor più importante dato che l'accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'Australia costituirebbe un precedente per i futuri progetti in materia.

Da brp giungono delle critiche sull'intenzione della Svizzera di continuare a concedere l'accesso al mercato attualmente vigente per i fornitori di servizi finanziari australiani. Non sarebbe infatti prevista da parte della Svizzera alcuna limitazione dell'accesso al mercato per imprese australiane, men che meno un «*prudential carve out*».

Dal punto di vista di brp nella dichiarazione congiunta avrebbe dovuto essere prevista una clausola della nazione più favorita. In tal modo per la Svizzera sarebbe stato possibile approfittare di un'eventuale apertura del mercato nei confronti di altri Paesi operata dall'Australia.

Protezione dei dati

L'USAM, l'UDC e l'ASG riservano alcuni dubbi sull'interpretazione australiana della protezione dei dati e della sfera privata rispetto ai principi di uno Stato di diritto. Il Consiglio federale non avrebbe infatti svolto alcuna indagine sulla conformità della regolamentazione e della prassi australiane e non avrebbe neanche consultato esperti a tal proposito. L'Esecutivo si baserebbe esclusivamente su un elenco dell'OCSE per la conformità della protezione dei dati, secondo il quale l'Australia risulterebbe «conforme». La SFI, l'organo responsabile, non avrebbe presentato alcuna propria perizia.

L'ASG evidenzia che la dichiarazione avanzata dal governo australiano secondo cui i dati relativi a stranieri sarebbero trattati alla pari di quelli riguardanti residenti, non avrebbe alcun effetto giuridico in Australia. Nel singolo caso essa non sarebbe vincolante né per le autorità indipendenti, come quelle fiscali o penali, né per i tribunali civili e penali. I dati provenienti dalla Svizzera sarebbero pertanto a disposizione delle autorità in ogni processo civile o procedimento penale non dovuto a questioni fiscali. Questa procedura non sarebbe conciliabile con i requisiti in materia di protezione di dati del MCAA. Finché le basi giuridiche in Australia non saranno conformi allo standard internazionale, non sarebbe ragionevole introdurre lo scambio automatico di informazioni e sospenderlo in caso di abuso. La possibilità di sospendere l'accordo dovrebbe e potrebbe essere adottata solo se nella prassi emergesse che lo Stato partner non osserva le regole legali conformi allo standard. Su questa base la Svizzera non potrebbe autorizzare lo scambio automatico di informazioni con l'Australia.

Secondo l'UDC la garanzia dell'Australia di rispettare la protezione dei dati relativi a clienti bancari ottenuta dalla SFI non assicura in alcun modo che la protezione dei dati corrisponde al livello svizzero. Poiché la legge sullo scambio automatico di informazioni presuppone un livello di protezione dei dati equivalente, tale garanzia sarebbe irrilevante. Nei futuri negoziati con altri Paesi, il cui livello di protezione non è adeguato, queste assicurazioni sarebbero da ancorare nell'accordo. Pertanto, in vista di ulteriori trattative sullo scambio automatico di informazioni con possibili Stati partner, occorrerà svolgere obbligatoriamente un esame indipendente del rispettivo livello di protezione dei dati.

Il Cantone ZG richiede di integrare la definizione delle disposizioni sulla protezione dei dati da rispettare in un accordo tra la Svizzera e l'Australia.

Per contro *economiesuisse* è dell'avviso che le informazioni in possesso sembrerebbero indicare che l'Australia manterrà il livello di protezione dei dati richiesto. In caso contrario, l'accordo dovrebbe essere sospeso.

Ripercussioni finanziarie

Le considerazioni relative alle ripercussioni fiscali dell'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con l'Australia sarebbero, secondo il PS, molto approssimative. Date le importanti relazioni economiche in gioco e la numerosa comunità svizzera in Australia, a parere del PS, sarebbe di interesse pubblico che il Consiglio federale redigesse e pubblicasse nel rispetto delle rilevanti norme sulla confidenzialità le ripercussioni fiscali dei rispettivi accordi sullo scambio automatico di informazioni.

Coinvolgimento delle cerchie economiche

A parere del PLR sarebbe auspicabile che le cerchie economiche interessate siano consultate già prima dei negoziati con uno Stato partner affinché possano esporre le proprie richieste e riserve. Al momento attuale i partecipanti alla consultazione potrebbero soltanto accettare o respingere l'avamprogetto.

4.3. Rimandi ad altri progetti normativi

MCAA e LSAI

La CDCF, i Cantoni AI, BL, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD e ZG, il PS, AF, l'ASIP, la FSA e l'ASG rimandano ai loro pareri relativi all'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, così come alle richieste formulate a tal proposito.²

In particolare la CDCF e i Cantoni JU, SH, SO, SZ, TI, UR, VD e ZG menzionano esplicitamente le richieste concernenti l'abrogazione dell'autolimitazione, l'impiego delle informazioni ottenute automaticamente dalle autorità fiscali svizzere e l'utilizzazione del numero AVS come numero d'identificazione fiscale per persone fisiche.

La FSA rimanda invece alle richieste da essa formulate in tale occasione riguardanti la protezione giuridica, l'attuazione del MCAA nel diritto nazionale e il segreto degli avvocati.

Inoltre i Cantoni BL, OW, TG, TI e VS così come il PLR e AF sottolineano nuovamente l'importanza di garantire e mantenere la reciprocità e il principio di specialità. Essi dovrebbero, secondo il Cantone VS e il PLR, essere tenuti in considerazione anche per quanto concerne l'Australia.

Lo scambio automatico di informazioni a livello nazionale

Il PS ribadisce che, a suo avviso, una coerente strategia dell'emersione del denaro non dichiarato non dovrebbe prevedere lo scambio automatico di informazioni solo con altri Stati ma anche nei confini del territorio nazionale.

² Il rapporto sui risultati della consultazione con le osservazioni dettagliate può essere consultato all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione e indagini conoscitive concluse > 2015 > Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale.